



GUIDA PER GLI OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI

Sulla partecipazione degli amministratori alla delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione decentrata integrativa

Aspetti problematici, profili patologici ed evoluzione della disciplina dal D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, al CCNL del comparto regioni-enti locali per il quadriennio normativo 2002/2005 (*)

SOMMARIO

1. - Premessa: la disciplina legislativa della contrattazione collettiva dopo il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80.
2. - (segue) Le novità in tema di composizione della delegazione trattante di parte pubblica.
3. - Le regole della contrattazione collettiva del comparto Regioni-Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001.
4. - Le diverse opzioni ermeneutiche:
 - 4.1. - La tesi dell'esclusione dei politici dalla delegazione trattante...
 - 4.2. - ...e quella della loro possibile partecipazione.
 - 4.3. - L'orientamento della giurisprudenza.
5. - I conseguenti profili patologici del contratto decentrato integrativo.
6. - Il caso dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
7. - Le prospettive di riforma contenute nelle linee guida per il rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2002-2005.
8. - La disciplina prevista dal nuovo CCNL del comparto Regioni-Enti locali per il quadriennio normativo 2002-2005.

1. - Premessa: la disciplina legislativa della contrattazione collettiva dopo il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80.

Nel nuovo quadro delle regole relative alla contrattazione collettiva introdotto dalla c.d. "seconda privatizzazione del pubblico impiego" (1), è agevole rilevare come quasi tutti gli istituti del sistema di contrattazione siano stati modificati rispetto all'originaria disciplina contenuta nel D.L.vo n. 29/93. Il nuovo intervento legislativo non poteva del resto tralasciare questo significativo aspetto della riforma del pubblico impiego, la cui impostazione di stampo ancora troppo marcatamente "pubblicista" era stata additata dalla dottrina tra i punti meno riusciti della riforma del 1993 (2). Il sistema della contrattazione collettiva, infatti, appariva a molti ancora troppo legificato, fortemente centralistico e decisamente orientato in senso gerarchico (3), mentre la "diffidenza" mostrata dal legislatore nei confronti del decentramento negoziale aveva indotto a qualificare quella decentrata una contrattazione in "libertà vigilata" (4).

2. - (segue) Le novità in tema di composizione della delegazione trattante di parte pubblica.

Fra le importanti novità introdotte, appunto, in tema di contrattazione decentrata integrativa si segnala – per i fini che qui rilevano – la modifica intervenuta in ordine all'individuazione dei soggetti di parte pubblica.

La primigenia disciplina, infatti, all'art. 45, comma 8, prevedeva direttamente che la delegazione di parte pubblica fosse presieduta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole

amministrazioni, o da un suo delegato, cui si affiancava una rappresentanza dei titolari degli uffici interessati alla contrattazione; alla contrattazione nazionale veniva invece demandata la definizione delle modalità di composizione della sola delegazione sindacale.

A seguito della seconda tornata riformatrice, il nuovo art. 45, comma 4, del D.L.vo n. 29/93, ora confluito nell'art. 40, comma 3, terzo periodo, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, affidando alla contrattazione nazionale la competenza volta ad individuare *i soggetti* tra i quali si svolge la contrattazione integrativa, senza quindi operare distinzioni tra parte pubblica e parte sindacale, sembra avere assegnato al livello di contrattazione nazionale anche l'individuazione dei soggetti chiamati a far parte della delegazione trattante di parte pubblica (5).

Si è evidenziato, in proposito, come la scomparsa nella nuova disciplina normativa del riferimento espresso al titolare del potere di rappresentanza dell'Ente, tendenzialmente identificabile nell'organo politico di vertice (6), abbia reso più certo, ove mai residuasse qualche dubbio, che "nel nuovo assetto organizzativo e contrattuale la delegazione di parte pubblica ai fini della contrattazione decentrata non può che essere composta dalla dirigenza", e ciò a fronte di un sistema previgente in cui era invece fortemente avvertita la necessità di una sua caratterizzazione politica, oltre che tecnico-burocratica (7).

3. - Le regole della contrattazione collettiva del comparto Regioni-Autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001.

L'importante indicazione di metodo desumibile dalla novellata disciplina dell'art. 45 del D.L.vo n. 29/93 non sembra avere però trovato riscontro nei contratti collettivi nazionali stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, salvo che nel caso della contrattazione relativa al comparto Regioni-Autonomie locali relativa al quadriennio normativo 1998-2001, la quale ha visto così "drasticamente e doverosamente ridotto il ruolo gestionale degli organi di governo politico" (8). Ed infatti sia il CCNL relativo all'Area della dirigenza (9) che quello relativo al personale dipendente (10), nel disciplinare la composizione delle delegazioni di parte pubblica ai fini dello svolgimento della contrattazione collettiva decentrata integrativa, hanno previsto – rispettivamente agli artt. 11 e 10 – che spetti a ciascun Ente individuare *i dirigenti* – o, nel caso di enti privi di dirigenza, *i funzionari* (11) – che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.

4. - Le diverse opzioni ermeneutiche.

La richiamata disciplina negoziale prevede dunque che le delegazioni trattanti siano composte da dirigenti o, negli enti privi di qualifiche dirigenziali, da "funzionari", da intendersi evidentemente alla luce del nuovo ordinamento, come gli apicali dell'Ente (12).

La pur chiara formulazione della norma contrattuale, però, non è apparsa da subito inequivoca, prestando il fianco a diverse letture ermeneutiche: ed infatti, la mancanza di una esplicita previsione che sancisse il divieto per gli amministratori di guidare o di fare parte della delegazione trattante aveva fatto emergere interpretazioni contrapposte eppur egualmente plausibili (13).

4.1. - La tesi dell'esclusione dei politici dalla delegazione trattante...

Secondo una prima impostazione si era così sostenuto che la dizione letterale dell'art. 10 del CCNL aprile 1999 – prevedendo che ciascun Ente individui i dirigenti o, nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari che ne fanno parte – bastasse ad escludere automaticamente la possibilità di includere una rappresentanza degli organi politici all'interno della delegazione trattante di parte pubblica.

In tal senso deponere anche la chiara discontinuità rispetto alla disciplina negoziale precedente: l'art. 6, comma 1, del CCNL del 6 luglio 1995, aveva infatti previsto espressamente la presenza in delegazione del "titolare del potere di rappresentanza o di un suo delegato".

Tale soluzione risultava inoltre più coerente con il nuovo sistema delle relazioni sindacali ed in particolare con l'affermazione del carattere tecnico della delegazione pubblica a livello nazionale (ARAN), di cui la delegazione trattante costituirebbe – come del resto l'intero modello procedimentale (14) – una mera trasposizione in ambito decentrato.

Ad analoghe conclusioni conducevano infine considerazioni di carattere sistematico connesse alla netta demarcazione delle competenze discendente dall'applicazione del c.d. principio di separazione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione amministrativa – spettanti rispettivamente agli organi politici e ai titolari del potere di gestione – (15), con la conseguente centralità assoluta assunta dai dirigenti e dai responsabili di servizio nella gestione delle risorse umane e quindi nella regolazione di materie strettamente correlate a detta gestione quali quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa (16).

4.2. - ...e quella della loro possibile partecipazione.

In senso contrario si era invece affermato che, proprio perché l'art. 10 del CCNL del 1° aprile 1999 nulla disponeva in proposito, la locuzione usata dal contratto nazionale andasse intesa nel senso che della delegazione *necessariamente* dovevano far parte dirigenti, mentre non risultava vietata la presenza di amministratori in quanto non espressamente esclusa (17) come invece accade, ad esempio, nelle disposizioni di legge che riguardano la costituzione e la composizione delle commissioni di concorso e di appalto (18).

Stante pertanto "l'assoluta vacuità" (19) della disposizione in esame, la composizione della delegazione trattante sarebbe dovuta essere quindi rimessa alla discrezione del singolo Ente (20). A sostegno della tesi favorevole alla partecipazione di soggetti politici alla delegazione trattante si poneva inoltre in evidenza il dato che, "a differenza del vecchio regime, le materie devolute alla contrattazione decentrata integrativa sono aumentate sia di numero che di importanza, coinvolgendo interessi strategici per le amministrazioni rispetto ai quali è impossibile dedurre l'indifferenza dei rappresentanti politici" (21).

4.3. - L'orientamento della giurisprudenza.

Chiamata a pronunciarsi sul punto, la giurisprudenza ha assunto in merito una posizione netta, disponendo l'estromissione dalla delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, di ogni rappresentante politico: sia esso il Sindaco o un suo delegato (22), ovvero un esperto da questi designato (23).

Ad avviso dei giudici, infatti, l'art. 10 del citato CCNL 1° aprile 1999 nell'indicare quali componenti delle delegazioni di parte pubblica i *dirigenti* o, nel caso di enti privi di dirigenza, i *funzionari*, individua, con l'uso di tali locuzioni, specifiche qualifiche proprie del personale amministrativo delle regioni o degli enti locali fra cui non può ricomprendersi il Sindaco (o suoi delegati), facendo gli stessi parte della compagine politica e non di quella amministrativa (24).

In altri termini, le competenze di cui all'art. 10 CCNL cit. non sono attribuite al Sindaco, ma direttamente alla dirigenza o ai funzionari e, pertanto, ad organi esclusivamente amministrativi e non anche politici. Ne consegue che nessun membro diverso da dirigenti o funzionari comunali ha titolo per partecipare alla delegazione trattante di parte pubblica (25), né può ritenersi il Sindaco legittimato a delegare ad alcuno l'esercizio di un potere di cui non era titolare (26).

5. - I conseguenti profili patologici del contratto decentrato integrativo.

Altro aspetto da chiarire è quello della individuazione dei profili di invalidità che inficiano il contratto decentrato stipulato da una delegazione trattante di parte pubblica che annoveri fra i suoi componenti anche degli esponenti degli organi politici dell'Ente.

La norma di riferimento è l'art. 40, comma 3, quarto periodo, del D.L.vo n. 165/2001, il quale dopo avere stabilito che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali (...)", sancisce nell'ultimo periodo la nullità per le eventuali clausole difformi, con conseguente ed esplicito divieto di applicazione.

Il tenore letterale della disposizione ("le clausole difformi sono nulle") ha indotto autorevole dottrina a riconnettere la sanzione della nullità alla sola clausola difforme, con conseguente non applicazione dell'art. 1419 c.c. in relazione alla nullità parziale o di singole clausole essenziali, non derivando dalla nullità di una di esse, quand'anche essenziale, la nullità dell'intero contratto integrativo (27).

Senonché, nel caso in esame, si controverte in ordine all'invalidità non di una specifica clausola, ma dell'intero contratto decentrato integrativo. La sanzione della nullità, infatti, è il portato di un vizio che non riguarda una singola disposizione contrattuale, bensì l'intero ordito negoziale, inficiato nella sua interezza dalla circostanza che alla sua formazione hanno preso parte soggetti non legittimati.

Il richiamato art. 40, comma 3, del D.L.vo n. 165/2001 del resto, impone espressamente che la contrattazione collettiva integrativa si svolga nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, *tra i soggetti* e con le procedure che questi prevedono, con il risultato di considerare "inderogabile" la previsione in tema di composizione delle delegazioni trattanti operata dal CCNL in esame, e quindi "invalido (*rectius*: nullo) e come tale suscettibile di disapplicazione" il successivo contratto collettivo decentrato integrativo stipulato da soggetti non legittimati (28).

6. - Il caso dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

A ben vedere, però, l'esclusione dei rappresentanti politici dalla delegazione di parte pubblica non risulta invero così netta ed inappellabile.

Di fatto non lo è per la prassi (29), oltre che per un corposo orientamento dottrinale (30); e certamente non può esserlo nel caso in cui l'Ente abbia inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art. 29, comma 4, della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), norma che consente, nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e sulla base di una previsione regolamentare, l'attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale ai componenti dell'organo esecutivo.

Ove il regolamento dell'Ente abbia dato applicazione alla citata disposizione riconoscendo espressamente la titolarità di uffici o servizi al Sindaco o ad un assessore, la partecipazione di questi alla trattativa decentrata deve ritenersi senz'altro legittima in quanto la titolarità di un ufficio o servizio (e quindi anche di quello cui è affidata la gestione del personale), ricomprendendo ogni attività di gestione che ad esso fa capo, non può non estendersi anche all'attività relativa allo svolgimento delle relazioni sindacali (31).

7. - Le prospettive di riforma contenute nelle linee guida per il rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2002-2005.

Ad ogni modo, dell'univoco indirizzo ermeneutico accolto dalla giurisprudenza sembra aver preso atto il Comitato di settore del Comparto Regioni-Autonomie locali.

Nel dettare all'ARAN le linee guida per il rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2002-2005, infatti, con specifico riferimento alla contrattazione collettiva il Comitato ha asserito che "nei comuni privi di figure dirigenziali *dovrebbe essere consentita anche la partecipazione diretta della rappresentanza politica nella delegazione trattante di parte pubblica*, tenuto conto del fatto che, soprattutto nei piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti) l'attività gestionale può essere attribuita agli organi politici (legge finanziaria 2002)".

Richiedendo un riconoscimento espresso in ordine alla possibile partecipazione diretta di esponenti politici alla delegazione trattante di parte pubblica il Comitato di settore ha sostanzialmente avallato l'orientamento interpretativo sostenuto dalla giurisprudenza, ponendo inoltre a base dell'indirizzo espresso l'esigenza di raccordare la nuova disciplina contrattuale con le novità che la normativa da ultimo citata ha introdotte in deroga al principio di distinzione delle competenze tra organi politici e dirigenza.

Ma come abbiamo visto (32), il problema della possibile partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica di esponenti della Giunta investiti della responsabilità di uffici o servizi – ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 448/2001 – è già stato risolto in senso positivo; per cui il riferimento alla facoltà riconosciuta dalla finanziaria 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non appare del tutto pertinente.

L'indirizzo fornito dal Comitato di settore, invece, è sembrato per un verso voler ovviare al problema, molto diffuso nella prassi, dei contratti decentrati invalidi in quanto stipulati in violazione dell'art. 10 CCNL cit., mentre per l'altro si è evidentemente proposto di rispondere alle preoccupazioni espresse dall'ANCI sulle difficoltà incontrate dagli enti di minori dimensioni ad assicurare una piena applicazione dell'attuale disciplina contrattuale a fronte di ben note carenze organizzative e di professionalità adeguate.

Sulla scorta di tali indicazioni si veniva così profilando un altro *vulnus* al principio di separazione delle competenze, con la prevedibile formulazione di una disciplina derogatoria mirante a riproporre anche in ambito contrattuale un regime differenziato tra enti locali di piccole e di grandi dimensioni.

8. - La disciplina prevista dal nuovo CCNL del comparto Regioni-Enti locali per il quadriennio normativo 2002-2005.

Disattendendo ogni previsione di riforma profilatasi a seguito del documento di indirizzo formulato dal Comitato di settore, la disciplina recata dall'ipotesi di accordo sottoscritta tra ARAN ed organizzazioni sindacali il 16 ottobre scorso – ed ora integralmente riprodotta nel nuovo CCNL – omette ogni riferimento ai comuni di piccole dimensioni, evitando così di introdurre una disciplina differenziata correlata alla consistenza demografica degli enti interessati.

Ed infatti, l'art. 3 del CCNL citato – significativamente intitolato *Conferma sistema relazioni sindacali* – esprime chiaramente la scelta operata dalle parti negoziali di non intaccare nella loro sostanza le regole disciplinanti la materia delle relazioni sindacali già elaborate dalla contrattazione collettiva precedente. Regole che vengono pertanto espressamente ed integralmente confermate, fatte salve alcune modifiche ed integrazioni contenute nella nuova disciplina contrattuale (33).

La recente tornata negoziale ha così di fatto rinunciato ad intervenire su una disciplina ormai positivamente collaudata, la quale ha del resto raggiunto – come nel caso esaminato della composizione della delegazione trattante di parte pubblica –, anche grazie al contributo offerto dalla giurisprudenza, un soddisfacente grado di chiarezza interpretativa e di coerenza sistematica. E' stato in tal modo scongiurato il pericolo, paventato dopo l'emanazione delle linee guida formulate dal Comitato di settore, dell'introduzione di una nuova disciplina contrattuale relativa alla delegazione trattante datoriale che si risolvesse in una sostanziale disapplicazione, in relazione a tale aspetto, del principio di separazione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione amministrativa, e nell'erosione, quindi, di un ulteriore spazio di operatività ad uno dei principi cardine della riforma del pubblico impiego.

* Testo redatto nell'ambito del Master postuniversitario di II livello *Malpa – Master in diritto del lavoro e pubbliche amministrazioni* attivato dall'Università di Catanzaro in collaborazione con il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro – Direttore scientifico: prof. Antonio Viscomi.

- (1) Il riferimento è ai decreti legislativi nn. 80 e 387 del 1998, che hanno profondamente rivisitato l'impianto originario della riforma del pubblico impiego introdotta con la prima versione del D.L.vo n. 29/93, segnando il definitivo ritorno dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni nell'alveo normativo del diritto del lavoro privatistico. In argomento si rinvia a M. D'ANTONA, *Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del pubblico impiego nelle "leggi Bassanini"*, in "Il lav. nelle pubbl. amm.", 1998, I, 35.
- (2) Per una elencazione dei limiti della regolazione del 1993 evidenziati dalla dottrina si veda G. NATULLO, *La contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche dopo le riforme "Bassanini"*, in www.unicz.it/lavoro.
- (3) G. NATULLO, *op. cit.*, 11.
- (4) A. VISCOMI, *La contrattazione integrativa*, in *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, Commentario diretto da F. CARINCI e M. D'ANTONA, II ed., tomo I, 1270.
- (5) *Contra* G. NATULLO, *op. cit.*, 17, secondo il quale la disposizione dell'art. 45 deve intendersi riferita essenzialmente ai soggetti sindacali, restando l'individuazione della delegazione pubblica di competenza delle singole amministrazioni.
- (6) In tal senso A. VISCOMI, *La contrattazione integrativa*, cit., 1284.
- (7) G. NATULLO, *op. loc. cit.*
- (8) A. VISCOMI, *op. cit.*, 1292, il quale peraltro elenca i contratti collettivi nazionali dei vari comparti in cui non diversamente che in passato il riferimento al soggetto titolare del potere di rappresentanza, scomparso dalla previsione legislativa, ha nuovamente trovato ingresso in sede di disciplina della composizione della delegazione di parte pubblica.
- (9) CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, stipulato il 23 dicembre 1999 e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 5 gennaio 2000, n. 3, S.O.
- (10) CCNL del personale dipendente del comparto Regioni-Autonomie locali, stipulato il 1° aprile 1999 e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 24 aprile 1999, n. 95, S.O.
- (11) Ovviamente il riferimento ai funzionari è presente nel solo CCNL relativo al personale non dirigenziale del comparto.
- (12) E. BARUSSO, *Le competenze degli organi dell'Ente locale*, Maggioli, Rimini, 2002, 88, il quale precisa che nei comuni privi, oltre che della qualifica dirigenziale, anche di personale appartenente alla categoria D, tale compito spetterà a coloro che ricoprono una posizione organizzativa anche se inquadrati nelle categorie C o B.
- (13) Conseguenza, potremmo dire, inevitabile di un testo che risulta evidentemente come punto di mediazione tra la sollecitazione delle organizzazioni sindacali a che i "politici" restino fuori dalla partecipazione diretta alla contrattazione decentrata e le resistenze opposte dalle associazioni delle autonomie locali. Così A. BIANCO, *La gestione privatistica del personale degli enti locali*, Maggioli, Rimini, 2002, 71.
- (14) Sulle analogie presenti tra il modello di contrattazione nazionale e quello di contrattazione decentrata ved. A. DI

FILIPPO, *Le relazioni sindacali*, in A. BIANCO-A. DI FILIPPO-M. LAEZZA, *La gestione del personale negli locali*, Maggioli, Rimini, 2000, 291.

(15) Sul principio di separazione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione amministrativa quale "norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica", cfr. T.A.R. SARDEGNA, Cagliari, sentenza 12 giugno 2001, n. 629.

(16) Per queste argomentazioni cfr. A. DI FILIPPO, *Le relazioni sindacali*, cit., 288; S. ALBENGA, *Le relazioni sindacali negli enti locali*, in www.comuniinrete.it, n. 5/2003.

(17) Sottolinea A. DI FILIPPO, *op. cit.*, 290, che "in effetti, la norma parla di dirigenti o funzionari *che fanno parte della delegazione*, quasi a voler indicare una parte di un tutto più complesso ed articolato".

(18) M. BULGARELLI, *Commento all'art. 10 del CCNL 1998-2001 del comparto Regioni- Autonomie locali*, in AA.VV., *L'applicazione del nuovo contratto di lavoro*, Milano, 1999, 269; S. ALBENGA, *op. cit.*

(19) A. DI FILIPPO, *op. cit.*, 292.

(20) È la soluzione patrocinata dall'ANCI, che la considera però come residuale ed eventuale, percorribile dagli enti (come quelli di minori dimensioni) che dimostrino di avere difficoltà organizzative o problemi in ordine alla mancanza di professionalità adeguate. In particolare sul punto cfr. parere del 26 ottobre 2001, rinvenibile in www.ancitel.it.

(21) ANCI, parere del 26 ottobre 2001, cit., nonché A. DI FILIPPO, *op. cit.*, 288, il quale sottolinea che "alcune poste devolute alla contrattazione integrativa sono direttamente connesse all'attività propria degli organi politici", e che "tutta l'attività di negoziazione sia strettamente correlata all'ambito strategico e programmatico di ogni Ente, tanto da dover quantomeno prefigurare una simbiosi tra sfera politica e sfera di gestione o una perfetta interconnessione".

(22) TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME, SEZ. LAV., ordinanza del 26 gennaio 2000; IDEM, sentenza del 24 maggio 2001. *In terminis*, inoltre, anche TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, sentenza del 21 luglio 2000, la cui motivazione si segnala per la dovizia di argomentazioni.

(23) TRIBUNALE DI RAGUSA, ordinanza 4 luglio 2001.

(24) In tal senso TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME, SEZ. LAV., ordinanza del 26 gennaio 2000, cit.

(25) Tribunale di LAMEZIA TERME, SEZ. LAV., sentenza del 24 maggio 2001, cit., il quale aggiunge che "prevedere la partecipazione di organi politici nell'ambito della delegazione trattante provocherebbe una commistione di ruoli che sono stati invece chiaramente definiti dalla norma contrattuale in oggetto la quale ha previsto che sia l'organo di governo dell'Ente ad autorizzare la sottoscrizione del contratto. Tale autorizzazione presuppone, infatti, una alternatività di soggetti che non possono contemporaneamente partecipare al negoziato e, successivamente, autorizzare la sottoscrizione del relativo testo, venendo in tal modo gli organi politici ad espropriare gli organi amministrativi e tecnici delle competenze loro specificatamente assegnate". Sottolinea questo aspetto anche TRIBUNALE DI RAGUSA, ordinanza 4 luglio 2001, cit.

(26) TRIBUNALE DI RAGUSA, ordinanza 4 luglio 2001, cit.

(27) A. VISCOMI, *op. cit.*, 1283.

(28) Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Lav., sentenza del 24 maggio 2001, cit.; IDEM, ordinanza del 26 gennaio 2000. In senso analogo anche TRIBUNALE DI RAGUSA, ordinanza 4 luglio 2001, cit., secondo cui "la presenza di soggetti non legittimati nella delegazione trattante di parte pubblica, in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale e, di conseguenza, con la legislazione nazionale, inficia la validità dell'intera procedura volta alla stipulazione della contrattazione decentrata".

(29) I risultati delle indagini condotte sulla contrattazione decentrata integrativa dimostrano una forte presenza di amministratori (soprattutto assessori e sindaci) nella delegazione trattante di parte pubblica, malgrado l'art. 10 del CCNL faccia preciso riferimento alla presenza di soli dirigenti ovvero funzionari. In particolare, dai dati raccolti a cavallo tra il 1999 ed il 2000 nell'ambito dei sette Laboratori del progetto finalizzato "Ripensare il lavoro pubblico", promosso dal Dipartimento della funzione pubblica, emerge che nel 57,6% dei comuni e nel 54,2% delle province la delegazione datoriale comprende anche un rappresentante politico. Sul punto cfr. M. BONARETTI-L. CODARA, *Ripensare il lavoro pubblico*, ne "Il Sole-24 Ore" del 26 giugno 2000. Il rilevante fenomeno è stato riscontrato anche da una ricerca ARAN condotta nel 2001 e per i cui risultati si rinvia a A. BIANCO, *op. cit.*, 71.

(30) Molti autori sottolineano l'utilità della presenza di un rappresentante politico in delegazione trattante, la cui assenza determina spesso uno svuotamento del suo reale peso contrattuale. In questo senso, fra gli altri, cfr. A. Bianco, *op. cit.*, 71; S. ALBENGA, *op. cit.*

(31) Così ARAN parere B30 del 6 maggio 2003, in www.aran.it.

(32) Cfr. quanto riferito al paragrafo precedente.

(33) Si veda sul nuovo CCNL la Relazione illustrativa diffusa dall'ARAN e rinvenibile sul sito: www.aran.it.

Dott. Pasquale Pupo
*Segretario dei Comuni di Nardodipace (Vibo Valentia)
e Monasterace (Reggio Calabria)*

Per intervenire: redazione@noccioli.it

CHIUDI